



# DIRITTO PENALE

Prof.ssa Elisa Palermo

Università di Bologna e Padova

# IL DIRITTO PENALE

- 1.1 Fondamenti costituzionali del diritto penale italiano
- 1.2 Il reato
  - 1.2.1 Reato proprio e reato comune
  - 1.2.2 Reato istantaneo, permanente e abituale
  - 1.2.3 Gli altri tipi di reato
- 1.3 La struttura del reato
- 1.4 Circostanze del reato.
- 1.5 Il tentativo
- 1.6 Concorso di persone nel reato
- 1.7 Concorso di reati
- 1.8 Concorso apparente di norme
- 1.9 I Reati omissivi
- 1.10 Le misure di sicurezza

# IL DIRITTO PENALE

Il diritto penale è il complesso delle norme che descrivono i reati e le conseguenze (pene) da essi derivanti. È un ramo dell'ordinamento giuridico, e precisamente del diritto pubblico interno.

Lo Stato proibendo determinati comportamenti umani (i reati), per mezzo di una minaccia di una specifica sanzione afflittiva (la pena), tutela i valori fondanti di un popolo

# IL DIRITTO PENALE

è il tipo di sanzione, "la pena", che distingue il reato, ovvero l'illecito penale, dall'illecito civile e dall'illecito amministrativo.

è il tipo di sanzione, cioè "la pena", a distinguere la norma penale, da quella civile e amministrativa.

Impropriamente si parla talvolta di "reato penale", in quanto con la definizione "reato" si intende già l'illecito penale stesso: cioè una violazione di legge che viene sanzionata con la pena.

In altre parole, non esistono "reati non penali". La sanzione tipica conseguente alla violazione di un precetto penale è la pena

# IL DIRITTO PENALE

Il sistema penale italiano è fondato sul doppio binario (due sanzioni):

le pene sono indirizzate a punire il fatto;

le misure di sicurezza a prevenire comportamenti illeciti del reo, e si basano su un giudizio di pericolosità sociale della personalità dello stesso.

in molti casi la distinzione tra pena principale e misura di sicurezza non è però così netta.

# IL DIRITTO PENALE – I principi costituzionali

**l'art. 25 c. 2 Cost.** dispone che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». (**principio di irretroattività**).

Ulteriore e fondamentale enunciato della Costituzione nella materia oggetto di disamina è costituito **dall'art. 27 c. 1 Cost.**, in base al quale «**la responsabilità penale è personale**»: il che significa che ciascuno risponde esclusivamente delle azioni od omissioni a lui personalmente imputabili.

# IL DIRITTO PENALE – I principi costituzionali

Non bisogna poi dimenticare l'**art. 27 c. 2**, in base al quale «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

Può dirsi definitiva solo quella sentenza che sia passata in giudicato, cioè quella contro la quale non siano più esperibili rimedi giuridici: appelli o ricorsi

# IL DIRITTO PENALE – i principi costituzionali

**L'articolo 24 Cost.** sancisce il diritto inviolabile di ciascuno alla difesa in ogni stato e grado del procedimento, per la tutela dei diritti soggettivi (*posizione giuridica di vantaggio che spetta ad un soggetto in ordine ad un bene, nonché la tutela giuridica dello stesso in modo pieno ed immediato*) e degli interessi legittimi (*situazione giuridica di vantaggio che spetta ad un soggetto in ordine ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo*).

Quello che maggiormente distingue il **diritto soggettivo dall'interesse legittimo** è il carattere assoluto che l'ordinamento accorda al diritto soggettivo, il quale è assistito da una tutela tendenzialmente piena e diretta.

L'interesse legittimo è, invece, necessariamente correlato all'esercizio del potere amministrativo e viene alla luce nel momento in cui l'interesse del privato verso un bene della vita viene a confronto con il potere amministrativo, ovvero con il potere della Pubblica Amministrazione a soddisfare l'interesse, mediante provvedimenti che ampliano la sfera giuridica del soggetto o a sacrificarlo con provvedimenti che restringono tale sfera



# IL DIRITTO PENALE – i principi costituzionali

Infine, l'**art. 111 Cost.** pone il criterio del **giusto processo**, del quale corollario essenziale è il **principio del contraddittorio**, vale a dire il cardine di ogni processo che possa dirsi degno di questo nome: esso sta a significare che ciascuno deve poter esser messo di fronte – con tempestività e completezza – ai fatti che contro di lui sono portati e, allo stesso tempo, deve esser posto nelle condizioni di far conoscere le sue ragioni, nonché di controbattere agli argomenti avversari

# IL DIRITTO PENALE

**PRINCIPIO DI LEGALITÀ**, sancito dall'art.1 del c.p. secondo cui "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite".

L'importanza di questo principio è rafforzata anche dall'art. 25 della Costituzione il quale, infatti, stabilisce che "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

# IL DIRITTO PENALE

Il principio di legalità esprime l'applicazione di quattro "sotto principi":

- 1) la riserva di legge (sostanziale) della fonte penale;
- 2) l'irretroattività della norma penale;
- 3) la sufficiente determinatezza e la tassativa applicazione della norma penale;
- 4) il divieto di analogia in malam partem di norma non eccezionale (cfr art. 14 Prel.).

# IL DIRITTO PENALE

Il diritto penale è diviso in tre elementi costitutivi:  
*fatto, personalità, conseguenze.*

***Fatto Giuridico:** rappresenta l'oggettività del diritto penale, senza di esso si avrebbe un diritto penale del sospetto, che andrebbe a commisurare la pena in assenza della conseguenza di un comportamento. La necessità di un elemento oggettivo comporta che non sono ammessi processi alle intenzioni e, secondo un orientamento prevalente, il fatto è penalmente rilevante se viola il principio di lesività (*Nullum crimen sine iniuria*).*

# IL DIRITTO PENALE

*Personalità:* rappresenta il momento illuminante del diritto penale, significa che il soggetto, affinché possa essere punito deve essere imputabile. Non esiste una norma simile (a parte e più limitatamente v. art. 428 c.c.) nell'ordinamento civilistico. In diritto penale l'imputabilità rappresenta la soggettività di diritto stesso. Senza di questa non avrebbe senso infliggere al colpevole la pena poiché questa (art. 27 Costituzione) ha finalità retributiva e riabilitativa chi non è in grado di comprendere il significato della pena stessa non potrebbe beneficiare di nessun reinserimento sociale.

# IL DIRITTO PENALE

*Conseguenze:* sono rappresentate dalle sanzioni che seguono la violazione della norma penale. Anche in diritto civile vi sono delle conseguenze sanzionatorie alla violazione della normativa di riferimento ma con l'essenziale differenza che queste ultime hanno solo carattere pecuniario o obbligatorio e consistono in risarcimenti derivanti da responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) non potendo mai avere carattere privativo della libertà personale.

# IL DIRITTO PENALE

Il reato è un atto umano, commissivo o omissivo, al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale in ragione del fatto che tale comportamento sia stato definito come antigiuridico in quanto costituisce un'offesa a un bene giuridico o un insieme di beni giuridici (che possono essere beni di natura patrimoniale o anche non patrimoniali) tutelati dall'ordinamento da un'apposita norma incriminatrice. Rientra, quindi, nella più ampia categoria dell'illecito.

# IL DIRITTO PENALE

Per quanto riguarda gli **elementi essenziali del reato** (in assenza dei quali lo stesso non esiste) essi sono:

- il **fatto tipico** (condotta umana, evento e nesso di causalità che lega la condotta all'evento)
- la **colpevolezza** (imputazione soggettiva del fatto, che si risolve in un giudizio di colpevolezza)
- l'**antigiuridicità** (contrasto tra la norma e il fatto)

(teoria della tripartizione che si differenzia da quella della bipartizione proprio per la presenza dell'antigiuridicità dell'illecito).



# IL DIRITTO PENALE

Per REATO si intende in generale una qualsiasi violazione dell'ordinamento penale, tale da "sporcare" la fedina penale di chi venga accertato come colpevole.

ART. 39 C.P. - I REATI si distinguono in:

- DELITTI: più gravi, necessità di dolo, perseguibili a querela di parte o d'ufficio
- CONTRAVVENZIONI: meno gravi, basta la colpa, attivabili unicamente d'ufficio.

# IL DIRITTO PENALE

E' reato l'illecito penale, cioè la violazione di una norma, che prevede come sanzione una delle **pene** previste dall'art. 17 del Codice Penale che si distinguono in base al tipo di REATO commesso:

**delitti:** ergastolo, reclusione e multa

**contravvenzioni:** arresto e ammenda.

# IL DIRITTO PENALE

Le **contravvenzioni** scaturiscono storicamente dai cosiddetti reati di polizia con cui si esprimeva la regolamentazione disciplinare della vita associata.

Esse sono "*mala quia prohibita*" (*male perché proibiti*), cioè repressi solo in rapporto alle mutevoli esigenze di comune ordine e sicurezza.

I **delitti** invece sono reati che violano norme a tutela di diritti naturali. Essi sono "*mala in se*" (*male in sé*), cioè lesivi di un bene preesistente.

Per essi è necessario il dolo, mentre per le contravvenzioni basta anche solo la colpa.

# IL DIRITTO PENALE

Sono *delitti* i reati al cui verificarsi l'ordinamento penale ricollega le pene seguenti:

- l'ergastolo,
- la reclusione (da 15 gg a 24 anni)
- la multa (tetto max 50.000 euro)

Sono *contravvenzioni* i reati al cui verificarsi l'ordinamento penale ricollega le pene seguenti:

- l'arresto privazione di libertà con obbligo di permanere in uno specifico istituto
- l'ammenda (tetto max 10.000 euro).

# IL DIRITTO PENALE

Per i **delitti** si risponde quindi a titolo di dolo e solo se espressamente previsto dalla legge penale a titolo di colpa.

Per le **contravvenzioni** si risponde indifferentemente per dolo o per colpa.

Inoltre, il **tentativo** è configurabile esclusivamente per i delitti.

# IL DIRITTO PENALE

Riassumendo quindi il delitto richiede il dolo e la punibilità a titolo di colpa rappresenta l'eccezione;

mentre nelle contravvenzioni si risponde indifferentemente a titolo di dolo/colpa a meno che non si versi in casi eccezionali in cui è la struttura del fatto contravvenzionale a richiedere o uno o l'altro.

# REATO PROPRIO E REATO COMUNE

Il **reato comune** può essere commesso da chiunque.

Il **reato proprio** può invece essere commesso soltanto da colui che rivesta una determinata qualifica o abbia uno status precisato dalla norma, o possieda un requisito necessario per la commissione dell'illecito.

# CIRCOSTANZE DEL REATO

In diritto penale le circostanze, dal latino *circumstantia* (*circumstare, stare attorno*), sono elementi non costitutivi del reato che, accedendo a una fattispecie già perfetta, comportano un inasprimento o una mitigazione della pena edittale. All'interno della categoria delle circostanze vengono individuate diverse distinzioni (alcune delle quali sono state accolte nel codice penale italiano):

**Circostanze attenuanti e circostanze aggravanti:** le prime comportano una mitigazione della pena, le seconde comportano un aggravamento della pena edittale.

**Circostanze comuni e circostanze speciali:** sono comuni le circostanze previste per tutti reati, speciali quelle prescritte solo per determinati reati.



## IL TENTATIVO

Il **delitto tentato**, contrapposto al **delitto consumato**, indica in diritto penale un delitto che non è giunto alla sua consumazione perché non si è verificato l'evento voluto dal reo o perché, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, l'azione non è comunque giunta a compimento. Il codice penale italiano disciplina il tentativo **all'art. 56, rubricato delitto tentato**: « *Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi* ».

## IL TENTATIVO

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà. »

# CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Nel caso di **concorso di persone nel reato**, tutti rispondono dello stesso reato, ma il legislatore recupera le differenze tra i diversi concorrenti attraverso **l'istituto delle circostanze** rapportando la responsabilità del concorrente al ruolo effettivamente rivestito nel concorso.

Ad esempio in quei casi (articolo 46, 54, 86) nei quali sia soltanto uno dei concorrenti a rispondere effettivamente del reato. Si tratta cioè di quei casi in cui un soggetto abbia realizzato un reato a mezzo di un'altra persona non imputabile o non punibile e perciò non punibile.

Non soltanto sarà l'autore mediato a dover rispondere da solo, ma egli sarà anche soggetto ad un aumento di pena

# LE MISURE DI SICUREZZA

Le misure di sicurezza sono provvedimenti previsti dai vari sistemi penali, adottate per "risocializzare" il condannato ritenuto socialmente pericoloso. Può essere promossa l'educazione o la cura a seconda delle esigenze al fine di neutralizzare la pericolosità del soggetto. Vanno distinte dalla pena (che ha una funzione retributiva quando il soggetto è condannato ed è proporzionata al reato commesso). Le misure di sicurezza possono essere rinnovate ad intervallo di sei mesi, a seguito di una valutazione in cui emerge che la pericolosità permane. Si può applicare la misura di sicurezza a qualsiasi soggetto che, non punibile o non imputabile, abbia commesso un delitto o un quasi delitto (artt. 49 e 115 codice penale). Il soggetto è socialmente pericoloso perché si ritiene probabile che commetta altri reati.

## LE MISURE DI SICUREZZA

Le misure di sicurezza possono applicarsi solo se la legge lo prevede nella singola fattispecie di reato. È il giudice, dove previsto, a valutare se sussiste la pericolosità sociale del reo. Il giudice valuta la pericolosità sociale attenendosi ai criteri stabiliti dall'articolo 133 codice penale, valutando quindi la gravità del reato commesso e la capacità a delinquere del reo. Le misure di sicurezza si applicano soltanto se si verificano due condizioni, ovvero l'esistenza di un reato commesso e della pericolosità del reo. La prima condizione può subire una deroga eccezionale soltanto nel caso del delitto impossibile e dell'accordo o istigazione senza commissione (semi-reati). La durata è indeterminata nel massimo, e può durare fino alla morte del soggetto: in ogni caso non cessa fino a che non viene a mancare l'elemento essenziale della pericolosità del reo.

## LE MISURE DI SICUREZZA

Questa indeterminatezza viene definita relativa, e consiste in controlli periodici di un magistrato di sorveglianza (in passato era presente un riesame del giudice dopo un minimo di tempo previsto indicativamente dalla legge, ma questo sistema è stato abbandonato dopo la sentenza n.110/74 della Corte Costituzionale).

# LE MISURE DI SICUREZZA

Le misure di sicurezza si dividono in:

## **PERSONALI:**

### **A) Detentive:**

- per soggetti imputabili: colonia agricola o casa di lavoro (artt.216-218 c.p.)
- per soggetti semi-imputabili: casa di cura e di custodia (artt.219-221 c.p.)
- per soggetti non imputabili: ospedale psichiatrico giudiziario (art.222 c.p.)
- per i minori: riformatorio giudiziario (artt.223-227 c.p.)

# LE MISURE DI SICUREZZA

## **B) Non detentive:**

- libertà vigilata,
- divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province
- espulsione dello straniero dallo Stato,
- divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche

## **PATRIMONIALI:**

- A) cauzione di buona condotta
- B) confisca